

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI
STAGIONI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve e antighiaccio lungo le strade comunali di Casei Gerola nelle stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.

La stagione invernale ha inizio il 1° novembre e si conclude il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 2 – PERCORRENZE SOGGETTE AL SERVIZIO

Le strade comunali soggette al servizio di sgombero neve e antighiaccio sono le seguenti:

STRADE CASEI	KM
Via Mazzini	1,500
Via Roma	0,400
Via Carena Nord	0,450
Via Carena Sud	0,600
Via Spalti Sud	0,230
Via Di Vittorio	0,100
Via Marconi	0,300
Via Spalti Nord & Est	0,550
Via Oberdan	0,290
Via Battisti	0,380
Via Mameli	0,180
Via Nazario Sauro	0,040
Via Falcone e Borsellino	0,150
Via Marconi	0,500
Via Cairoli	0,160
Via Pertini	0,160
Via Moro	0,140
Via Berlinguer	0,080
Via Rossini	0,090
Via Vivaldi	0,160
Via Martiri della Libertà	0,100
Via Giovanni Paolo II	0,100
Via Iotti	0,150
Via Ambrosoli	0,100
Via Puccini	0,100
Via Bellini	0,120
Via Perosi	0,220
Via Verdi	0,230
Via Leonardo da Vinci	0,370
Via XXV Aprile	0,350
Via Garibaldi	0,070
Via Palestro	0,070
Via San Fortunato	0,180
Via Risorgimento	0,300
Via Goito	0,170
Via Squadrelli	0,190



Via Gramsci	0,250
Via De Gasperi	0,240
Via Matteotti	0,280
Via Parri	0,110
Via dei Prati	0,280
Via Valloni	0,260
Via Rosselli	0,460
Via per Castelnuovo	0,330
Via Cavour	0,610
Via Fermi	0,910
Piazza Rondò	
Traversa via Fermi	0,360
Via Papa Giovanni XXIII	0,090
Strada Vicinale Vecchia di Voghera	2,300
Strada vicinale della Roggia (fino S.V. San Giacomino)	0,950
Strada Vicinale San Giacomino	1,250
Strada vicinale Armonda Consacupa	1,550
Strada Vicinale della Vigna Grande	0,820
Strada Vicinale del Chiozzo	0,830
Strada Bussolino	0,380
Strada Vicinale del Bagnolino	1,100
Strada Vicinale del Campasso	1,550
Strada Vicinale del Favale	0,580
Strada Vicinale via Maggiore	1,240
Cimitero e Isola Ecologica	0,230
Campo Sportivo	0,150
Accesso Parco delle Fologhe	0,710
STRADE GEROLA	
Via San Giacomo	0,120
Via Vespucci	0,450
Via Cristoforo Colombo	0,290
Via dell'Unione	0,150
Via Vittorio Veneto	0,170
Via Alleanza	0,260
Via Meardi	0,100
Strada Vicinale Trono Cinquini	0,270
Cimitero	0,170

L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre varianti in più o in meno alle percorrenze sopra indicate. Se richiesto, l'appaltatore dovrà effettuare alle stesse condizioni, senza ulteriori compensi, lo sgombero di strade, anche non di proprietà del Comune, sulle quali l'Amministrazione intendesse intervenire.

In seguito allo sgombero delle strade dovrà essere effettuato il deposito temporaneo nelle seguenti piazze:

- Piazzale Cimitero Casei
- Piazzale Cimitero Gerola
- Piazzale Impastato (Centro Sportivo)
- Piazzale Campo Sportivo



ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il compenso effettivamente corrisposto sarà determinato solo successivamente in relazione al numero e durata degli interventi effettuati.

Detti compensi rimarranno invariati per precipitazioni nevose di qualsiasi entità.

Resta inteso che, qualora non venissero effettuati interventi nell'arco delle singole stagioni invernali o venissero effettuati interventi per importi inferiori a € 2.000,00, la ditta aggiudicataria avrà diritto al compenso forfetario di cui all'articolo 6.

Per quanto concerne il compenso per il servizio di sgombero neve e antighiaccio, vengono fissati i seguenti compensi:

- €/h 50,00 + IVA, per noleggio trattore dotato di lama;
- €/h 47,00 + IVA, per noleggio autocarro dotato di spargisale;
- €/h 46,20 + IVA, per noleggio pala di caricamento;
- €/h 44,10 + IVA, per noleggio rimorchio a due assi;
- €/h 24,00 + IVA, per operaio comune per spalamento a mano

Il sale sarà fornito direttamente dal Comune di Casei Gerola. All'inizio di ogni stagione l'appaltatore, presi accordi con il personale dell'Ufficio Tecnico, ritirerà una prima fornitura per depositarla presso proprio ricovero pronta per l'utilizzo. Nel corso delle stagioni invernali, quando necessario, a seguito di richiesta dell'appaltatore, la fornitura verrà implementata e resa disponibile.

Verrà corrisposto il compenso orario suddetto per ogni ora di effettiva prestazione o per ogni effettivo servizio svolto, intendendosi detto compenso comprensivo di ogni onere, comprese le catene da neve, l'operatore, ecc., carburanti e lubrificanti, per dare il mezzo funzionante a norma con quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative con particolare riferimento a quelle in materia antinfortunistica e di quelle relative alla circolazione stradale.

Quando dovesse valutarne la necessità, il Responsabile dell'Area Tecnica potrà richiedere l'intervento di personale per lo spalamento a mano da liquidarsi al prezzo sopra in elenco, ribassato a seguito dell'offerta.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo, per tutto la durata delle stagioni invernali quali definite all'art.1, nel periodo delle nevicate, di tenersi pronto con i mezzi e il personale e deve iniziare le operazioni di sgombero quando la neve abbia raggiunto lo spessore di 5 cm, sia di giorno che di notte, ovvero anche prima, quando l'ente appaltante lo ritenga necessario.

In ogni caso il servizio dovrà essere effettuato in modo continuativo, fino a quando lo stesso non sarà ultimato.

All'uopo, l'impresa assegnataria dovrà comunicare apposito recapito telefonico presso il quale sia possibile comunicare le richieste di servizi in qualsiasi ora del giorno, comprese le ore notturne.

Prima di dare inizio allo sgombero della neve dalle strade e dalle piazze dovrà provvedere all'apertura dei passaggi per la circolazione dei pedoni e degli autoveicoli nei punti che saranno indicati dai responsabili individuati dall'Ente.

La ditta si impegna, inoltre, a garantire la professionalità del personale impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto.

Si precisa che, nel caso in cui un operatore dovesse effettuare un servizio di oltre otto ore consecutive, sarà obbligatorio per quest'ultimo fare una pausa di almeno un'ora che non verrà contabilizzata.



ART. 5 – ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE

Si richiede la disponibilità di utilizzo del seguente parco mezzi minimo per lo sgombero della neve:

- n.4 mezzi con lame spartineve (oltre a n. 1 mezzo di riserva);
- n.1 mezzo spargisale o sabbia;
- n.1 mezzo per il caricamento della neve;
- n.1 rimorchio a due assi

Si richiede la disponibilità contemporanea fino ad almeno 5 operatori sui mezzi.

Tutti i mezzi dovranno esser omologati per la circolazione sulle pubbliche strade, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 1.000.000,00, in perfetta efficienza, dotati di idonei sistemi di segnalazione a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale ed essere operativi con qualsiasi condizione atmosferica, ora del giorno o della notte, temperatura, condizione della strada e pertanto i mezzi dovranno essere muniti di catene da neve, od altro idoneo sistema per poter operare perfettamente, muniti di idoneo impianto di illuminazione, segnalazione, ecc.

ART. 6 – IMPORTO FISSO PER FERMO MACCHINE

Sarà riconosciuto l'onere per "fermo macchina" solamente per i 4 mezzi con lame e solamente se il conteggio delle ore lavorate non supererà il valore di € 500x4= € 2.000,00.

ART. 7 – SORVEGLIANZA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile dell'Area Tecnica.

L'esecuzione dei lavori di sgombero e spargimento sale potranno essere sorvegliati dal personale dell'Area Tecnica e/o del Servizio di Polizia Locale, il quale potrà impartire disposizioni affinché le operazioni si svolgano nel migliore dei modi, tenendo informata l'Amministrazione stessa di tutto quanto ritenga opportuno segnalare.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, a proprie spese, in qualsiasi momento e pena rescissione in danno del contratto con incameramento della cauzione, il montaggio, sui mezzi messi a disposizione dall'Appaltatore, di un sistema satellitare GPS per la localizzazione dei veicoli che la ditta dovrà tenere in efficienza e funzionante durante lo svolgimento del servizio, segnalando tempestivamente all'Amministrazione eventuali anomalie di funzionamento. Alla conclusione dell'appalto i dispositivi suddetti saranno smontati e riconsegnati alla stazione appaltante a cura e spese dell'appaltatore. L'appaltatore resta l'unico responsabile per ogni eventuale danno arrecato ai suddetti dispositivi durante l'utilizzo.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DITTA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno a persona o cose che potrà causare, ancorché involontariamente, durante l'esecuzione degli interventi di sgombero neve, trattamento antighiaccio e trasporto della neve in deposito.

ART. 9– LIMITE MINIMO DELLA CARREGGIATA DA SGOMBERARE

L'impresa deve assicurare lo sgombero in modo perfetto il più possibile raso della superficie stradale, per una larghezza minima di m 5, eccezione fatta per i tratti stradali che non consentono uno sgombero di tale ampiezza.



ART. 10 – DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è determinata in anni cinque decorrenti dalla data dell'aggiudicazione (stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019).

ART. 11 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La ditta, entro il giorno successivo all'intervento, presenterà (anche via fax o e-mail) un prospetto riepilogativo delle ore di servizio prestate per ciascun mezzo utilizzato, ai fini dell'approvazione da parte dell'ente. In caso di mancata comunicazione, dette prestazioni non verranno computate.

Sulla scorta di quanto approvato, alla chiusura di ogni stagione invernale, il Comune corrisponderà alla Ditta il corrispettivo dovuto, liquidandolo in unica soluzione, entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura debitamente assoggettata ad IVA.

ART. 12 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi della normativa vigente in materia, non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali.

ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare il servizio né direttamente né sotto forma occulta pena l'immediata risoluzione del contratto, la sospensione del pagamento ed il risarcimento dei danni.

ART. 14 – PENALITÀ

All'appaltatore sono applicate le seguenti penalità:

- € 200,00 per ogni ora di ritardo e per ogni mezzo mancante, al termine di cui all'art.5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- € 500,00 per sgombero insufficiente ovvero per ingiustificato intralcio al traffico;
- € 500,00 per omesso trasporto della neve attingendo dal credito della ditta nei confronti del Comune.

In caso di recidiva sempre nel caso di lievi infrazioni che non comportino la revoca dell'appalto, la penalità sarà raddoppiata.

La sanzione pecuniaria è comminata dal Responsabile dell'Area Tecnica oppure da un atto deliberativo della Giunta Comunale previa contestazione scritta dell'addebito e diritto dell'appaltatore a presentare memorie, scritti giustificativi e/o ad essere sentito direttamente entro 10 giorni dalla contestazione. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro 30 giorni.

ART. 15 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per tutte le transazioni economiche relative al presente appalto in esecuzione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010. L'impresa è obbligata a comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto od ai rapporti con le pubbliche amministrazioni entro le sette giorni dalla accensione, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. In caso di mancata comunicazione il Comune non potrà procedere ai relativi



pagamenti. E' obbligatoria l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) nella causale di tutti i bonifici di pagamento disposti tra i componenti in esecuzione del presente appalto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto d'appalto può avvenire per gravi inadempienze contrattuali.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti cause di risoluzione:

- violazione della normativa relativa al trattamento giuridico ed economico del personale;
- violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- uso di mezzi non idonei, non omologati, non in regola con le posizioni assicurative;
- gravi mancanze nell'esecuzione o interruzione arbitraria del servizio;
- in caso di ripetute inosservanze delle clausole contrattuali.

La risoluzione del contratto è disposta dal Responsabile dell'Area Tecnica oppure da un atto deliberativo della Giunta Comunale previa contestazione scritta dell'addebito e diritto dell'appaltatore a presentare memorie, scritti giustificativi e/o ad essere sentito direttamente entro 10 giorni dalla contestazione. Il procedimento di risoluzione deve concludersi entro 30 giorni.

ART. 17 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Pavia.

ART. 18 – DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

A tutti gli effetti del presente appalto, l'impresa elegge domicilio presso la Segreteria del Comune di Casei Gerola.